

Sal del 110% o fine lavori: comunicazione alle Entrate dopo la notifica all'Enea

L'anticipo. Per la dichiarazione all'Agenzia entro il 29 aprile l'asseverazione va spedita al massimo entro il 20 per consentire al Fisco di fare i riscontri

**Giorgio Gavelli
Luca Rollino**

I termine per le comunicazioni all'agenzia delle Entrate di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura - in caso di intervento con super-ecobonus - deve tener conto dei cinque giorni lavorativi necessari alle Entrate per acquisire la comunicazione Enea. In questa ipotesi (diversa sia da quella dell'ecobonus "ordinario" che da quella in cui la comunicazione all'Enea è legata ad un "bonus casa" o ad un "bonus mobili", si veda la scheda qui a fianco), occorre, quindi, muoversi per tempo (entro il 20 aprile, considerato che il 25 aprile è festivo e non contando, prudenzialmente, il 29 aprile, data di scadenza dell'adempimento e di probabile "congestione" del canale telematico) se non si vuole incorrere in uno scarto della comunicazione, che pregiudicherebbe il trasferimento a terzi almeno della prima quota di detrazione.

È quanto emerge dall'esame del provvedimento direttoriale del 3 febbraio scorso (prot. 35873/2022) che detta le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 in tema di opzioni alternative alla detrazione.

Il paragrafo 4.5 del provvedimento (in perfetta continuità con il precedente provvedimento dell'8 agosto 2020) stabilisce che per gli interventi di cui ai primi tre commi dell'articolo 119 del Dl 34/2020 la comunicazione alle Entrate è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione. L'Enea, infatti, trasmette all'Agenzia i dati sintetici delle asseverazioni (attestanti il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del Dl 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese) e quest'ultima, sulla base dei dati ricevuti, verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

Si tratta, pertanto, di una verifica incrociata che non scatta in tutti i casi in cui un intervento con spese che sono oggetto di cessione/sconto necessita di una comunicazione all'Enea,

ma solo in ipotesi di super-ecobonus (Sal o fine lavori). Infatti la sezione «Asseverazione efficienza energetica» del modello di comunicazione è compilata (dal professionista o dal responsabile Caf che appone il visto di conformità) solo in caso di interventi Superbonus.

Non ci si deve, quindi, preoccupare di questo "incrocio" quando si comunica un sismabonus (con aliquota ordinaria o super, per il quale non c'è obbligo di trasmissione dati all'Enea), e nemmeno in caso di ecobonus ordinario o di invio all'Enea delle informazioni richieste su un intervento di recupero edilizio o di "bonus arredo" con risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013). In queste due ultime ipotesi, infatti, la comunicazione all'Enea va fatta entro 90 giorni dalla fine lavori, e, quindi, è spesso successiva alla comunicazione di opzione alle Entrate.

L'omissione della comunicazione ecobonus mette a rischio la detrazione (se non sanata con la "remissione in bonis": circolare 13/E/2013), mentre l'omissione della comunicazione legata per "bonus casa" o "bonus mobili" non ha conseguenze fiscali (Risoluzione n. 46/E/2019).

La cessione del credito o lo sconto in fattura del super-ecobonus vanno preceduti dall'«avviso» all'Enea



Le diverse comunicazioni da inviare all'Enea

PER QUALI INTERVENTI	ENTRO QUANDO	NOTE
BONUS CASA E BONUS MOBILI		
<ul style="list-style-type: none"> Interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis, lett. h), TUIR finalizzati all'ottenimento di un risparmio energetico e/o all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Acquisto di elettrodomestici di classe "A" per forni, "E" per lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie ed "F" per frigoriferi/congelatori, a condizione che siano collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di acquisto 	Entro 90gg dalla data di fine lavori (per gli interventi completati nel 1° trim. 2022, tale termine decorre dal 01.04.22, data di messa online della comunicazione sul sito ENEA)	La mancata/tardiva trasmissione all'ENEA non comporta la perdita del diritto alle detrazioni (Ag. Entr., Ris. 46/E/2019)
ECOBONUS		
<ul style="list-style-type: none"> Interventi che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% ex art. 14, D.L. n. 63/2013 che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia Interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio ex art. 1, c. 219-224, Legge n. 160/2019 (Bonus facciate 90%/60%) 	Entro 90gg dalla data di fine lavori (per gli interventi completati nel 1° trim. 2022, tale termine decorre dal 01.04.22, data di messa online della comunicazione sul sito ENEA)	La mancata/tardiva trasmissione all'ENEA può essere sanata solo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e salvo che la violazione non sia già stata contestata o non siano iniziati accessi/ispezioni) attraverso la c.d. "remissione in bonis", versando una sanzione fissa di 250€ e presentando la comunicazione ENEA, pena la perdita del diritto alle detrazioni (Ag. Entr., Circ. 38/E/2012)
SUPER ECOBONUS		
<ul style="list-style-type: none"> Interventi che accedono alle detrazioni fiscali Super-ecobonus del 110% di cui ai primi tre commi dell'art. 119, D.L. n. 34/2020, aventi ad oggetto la riqualificazione energetica degli edifici secondo i dettami di cui al decreto "Requisiti" del 06/08/2020 	Entro 90 gg dalla data di fine lavori o, discrezionalmente, anche al raggiungimento di un SAL (max due, ciascuno almeno pari al 30% dei lavori realizzati)	La pratica ENEA relativa a SAL raggiunti nel '21 può essere trasmessa anche nel '22 purché in tempo utile per la comunicazione di opzione all'Agenzia (termine generale 16.03, quest'anno prorogato al 29.04.22), avendo cura di scrivere nelle note che "il SAL di cui alla presente asseverazione, l'emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti sono avvenuti entro il 31.12.21"

© RIPRODUZIONE RISERVATA